



# COMUNE DI CAMERATA CORNELLO

## PROVINCIA DI BERGAMO

### UFFICIO TECNICO

## AVVISO PUBBLICO

### Avvio procedimento accorpamento al demanio stradale di aree private di uso pubblico

Il Comune di Camerata Cornello, vista la Legge nr. 448 del 28/12/1998 articolo 31 comma 21 e 22, la quale permette alla Pubblica Amministrazione, con proprio provvedimento (senza l'ausilio di un Notaio), di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da più di vent'anni, previa acquisizione del consenso degli attuali proprietari, con Determina nr. 17 del 25/01/2023 ha dato incarico al Geom. Davide Quadrini di procedere alla loro individuazione tramite rilievo topografico e procedere con il loro frazionamento presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio di Bergamo, in modo da poter individuare catastalmente l'area da acquisire.

È di fondamentale importanza che le strade siano di proprietà comunale e non privata: oltre alla manutenzione, infatti, il proprietario è responsabile civilmente e, in caso di incidente o cadute, può subire una richiesta di risarcimento danni.

L'art. 31, commi 21 e 22 della legge 23.12.1998 n° 448, permette di regolare dal punto di vista patrimoniale e catastale **senza spese per i richiedenti** la situazione di fatto in cui si trovano le aree che risultano ancora di proprietà di soggetti privati, ma che da oltre 20 anni sono adibite a pubblico transito in quanto strade.

Per l'acquisizione è necessario ottenere il consenso scritto da parte di tutti i proprietari dell'area, tramite modulo precompilato disponibile presso il comune di Camerata Cornello, a cui va allegato un documento d'identità di tutti i firmatari.

#### CON IL PRESENTE AVVISO SI RENDE NOTO CHE:

Il Responsabile del procedimento: Geom. Andrea Locatelli

L'istruttore tecnico: Geom. Walter Ghilardi

Dove rivolgersi: ufficio tecnico comunale - Orari: mercoledì mattina dalle 9:00 alle 12:00 (previo appuntamento)

Telefono: 034545345 - e-mail: ufficiotecnico@comune.cameratacornello.bg.it

#### STRUMENTI DI TUTELA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Gli strumenti di tutela a favore del cittadino nel corso del procedimento amministrativo sono disciplinati dal Capo III della Legge 241/1990. I soggetti sui quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, coloro che per legge devono intervenire nel procedimento, i soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai destinatari del provvedimento finale, che possono ricevere un pregiudizio dall'adozione del provvedimento, hanno diritto di ricevere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 legge 241/1990. Gli interessati di cui all'articolo 22 Legge 241/1990 hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi. Dal diritto di accesso sono esclusi gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione e nei procedimenti selettivi i documenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale). Gli interessati hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Gli interessati hanno diritto di ricevere tempestiva comunicazione - prima dell'adozione di un provvedimento negativo - dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Questo solo per i procedimenti ad istanza di parte. Gli interessati - entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente - hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

#### STRUMENTI DI TUTELA NEI CONFRONTI DEL PROVVEDIMENTO FINALE

##### TUTELA GIURISDIZIONALE

Gli strumenti di tutela giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale variano a seconda che ad essere leso sia un diritto soggettivo o un interesse legittimo. Nel primo caso, il giudice competente è il giudice ordinario (Tribunale e Corti d'Appello), mentre in caso di violazione di interessi legittimi lo è il giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato). In particolari materie, espressamente previste dalla legge - giurisdizione esclusiva - il giudice amministrativo è competente anche in materia di diritti soggettivi. L'organo competente per la tutela giurisdizionale avverso atti e/o provvedimenti ritenuti lesivi di diritti/interessi è il Tribunale Amministrativo Regionale che ha sede a Brescia.

Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:

- 60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza;
- entro 30 giorni, a pena di decadenza, per i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture nonché per i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Termini per presentare un ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione L'azione può essere proposta decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.

##### TUTELA AMMINISTRATIVA

Il ricorso amministrativo si risolve in un'istanza diretta ad una pubblica amministrazione al fine di vedere tutelata la propria situazione giuridica soggettiva lesa da un provvedimento della pubblica amministrazione senza l'intervento giurisdizionale. Il fine del ricorso è l'annullamento, la revoca o la riforma del provvedimento che si ritiene illegittimo e che ha determinato un assetto di interessi sul quale sia insorta una controversia tra autore e destinatario dell'atto o tra la P.A. e un soggetto terzo.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica È un rimedio giustiziale generale che permette di impugnare un atto amministrativo che presenta il carattere della definitività. Si propone al Presidente della Repubblica per far valere solo vizi di legittimità che abbiano leso diritti soggettivi o interessi legittimi. Caratteristica di questo ricorso è la relazione di alternatività con il ricorso giurisdizionale. E' infatti inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto dopo la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e viceversa. Il ricorso deve essere presentato entro il termine di 120 giorni dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto e deve essere notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno uno dei controinteressati.